



Comune di
Milano

Oggetto: Ordinanza sindacale a tutela della vivibilità urbana, del decoro, della quiete pubblica e della sicurezza urbana nell'area urbana interessata dalla "movida" denominata "Garibaldi" - divieto di asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

IL SINDACO

Premesso che nell'area urbana denominata "Garibaldi" si svolge il fenomeno della "movida" e di conseguenza l'area è interessata da un intenso afflusso di persone che vi si concentrano nelle ore serali e notturne;

Rilevato che l'area urbana denominata "Garibaldi" interessata è quella che comprende Largo La Foppa e Corso Garibaldi (nel tratto tra Largo La Foppa e Piazza XXV Aprile);

Considerato che la Polizia Locale durante i vari sopralluoghi effettuati nell'area in questione ha accertato che gli avventori dopo aver acquistato per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dai pubblici esercizi e in genere dalle attività commerciali abbandonano le bottiglie e i bicchieri sulla pubblica via con conseguente danno al decoro urbano, all'igiene pubblica e alla proprietà privata esposta alla pubblica fede;

Ritenuto che nelle predette aree urbane la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione effettuata dai pubblici esercizi o da altre tipologie di attività commerciali nelle ore serali e notturne determina rilevanti assembramenti di persone sulla pubblica via con conseguente disturbo della tranquillità, del riposo e della vivibilità dei residenti ove sono ubicate le predette attività commerciali;

Considerato altresì che nelle aree urbane interessate dalla "movida" e, in particolare, nell'area denominata "Garibaldi" con la ripresa delle attività commerciali e dei pubblici esercizi dopo la pausa estiva, si ripropone il problema di rilevanti assembramenti di persone, di entità tale da rendere necessaria l'adozione di ulteriori misure di prevenzione, oltre a quelle già in vigore in quei luoghi e previste dall'ordinanza Sindacale n. 51/2021 che vieta nelle predette aree l'uso del vetro nella vendita e nella somministrazione di alimenti e bevande nella fascia oraria dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo;

Atteso che l'area denominata "Garibaldi" è anche oggetto di ricorsi avanti al Tribunale Amministrativo Regionale e che il Tribunale ha emesso ordinanze in cui si chiedeva al Comune di Milano di assumere provvedimenti atti a fronteggiare i fenomeni di inquinamento acustico derivanti dagli avventori degli esercizi commerciali e, in generale, della "movida" afferenti all'ambito di Corso Garibaldi e Largo La Foppa;



Richiamati

- Il procedimento di inquinamento acustico avviato dall'Area Energia e Clima (già Area Ambiente ed Energia) P.G. n.587960/2015 del 02.11.2015, in seguito alle segnalazioni di disturbo dei residenti;
- la nota P.G. n.187807/2016 del 08.04.2016, con cui ARPA Lombardia riscontrava l'impossibilità di legare il disturbo ad un singolo pubblico esercizio e di procedere a misurazioni fonometriche su singolo locale nell'area di Corso Garibaldi e Largo La Foppa;
- la nota del 19.12.2020, con cui l'Area Attività Produttive e Commercio prescriveva ai pubblici esercizi dell'area di Corso Garibaldi - Largo La Foppa il divieto di somministrazione degli alimenti e delle bevande al di fuori del locale, ad eccezione delle sole aree autorizzate in concessione di occupazione di suolo pubblico, nonché la vendita di alimenti e bevande per il consumo nelle immediate vicinanze dell'esercizio in oggetto;
- il procedimento attivato dall'Area Attività Produttive e Commercio volto all'individuazione di misure tese a mitigare il disturbo della quiete pubblica, in concerto con i gestori dei pubblici esercizi dell'area interessata e la conseguente adozione di iniziative di sensibilizzazione e di contenimento del rumore;
- la relazione tecnica di Arpa Lombardia, datata 11 settembre 2020, relativa al monitoraggio effettuato per il periodo compreso tra il 19.06.2020 al 07.09.2020 nell'area di Corso Garibaldi - Largo La Foppa dove si precisa in via conclusiva, che "per quanto riguarda il TR notturno si registra un marcato e costante superamento dei limiti previsti dalla IV classe del PCA del Comune di Milano. In particolare, nelle notti tra il venerdì e sabato e tra il sabato e la domenica, i livelli equivalenti si attestano sistematicamente intorno ai 76,0 dB(A), producendo superamenti del limite di Legge di almeno 21,0 dB(A)";
- Il procedimento attivato dall'Area Attività Produttive e Commercio del Comune di Milano, PG n.358785 del 22/09/2020 finalizzato all'adozione di un'ordinanza contenente misure di limitazione alla vendita e somministrazione per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche e il successivo atto PG n.407156 del 19/10/2020 di conclusione del procedimento in relazione al DPCM del 18/10/2020, dove l'Amministrazione comunale si riservava l'emanazione di opportuni provvedimenti laddove le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nell'area di Corso Garibaldi - Largo La Foppa persistessero alle disposizioni dei DPCM per emergenza sanitaria COVID;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro e di lattine, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire obiettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano;



Comune di
Milano

- le bottiglie e i contenitori di vetro e le lattine possono essere utilizzati come strumenti di offesa da parte di persone malintenzionate in luoghi caratterizzati da una intensa presenza di cittadini o comunque possono facilitare la commissione di reati contro la pubblica incolumità;
- l'abbandono incontrollato al suolo di bottiglie e contenitori di vetro e lattine genera nella cittadinanza un senso di non curanza dell'ambiente urbano, con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza di determinati luoghi;
- il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione non all'interno dei locali dell'esercizio pubblico o in aree aperte al pubblico appositamente attrezzate, ma diversamente offerte in vendita per asporto determina assembramenti di persone sulla pubblica via, specie nelle aree urbane interessate nelle ore serali e notturne da un'intensa affluenza di persone.

Considerato altresì che tale situazione, se non contrastata con tempestive e specifiche misure di prevenzione, determina danno al decoro urbano e al patrimonio culturale con pregiudizio alla vivibilità, alla quiete pubblica e alla fruizione degli spazi pubblici;

Atteso che, al fine di garantire la piena fruizione degli spazi pubblici nonché a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e senza nocumento per l'ambiente e per il patrimonio culturale del luogo, si rende necessario adottare provvedimenti diretti a superare situazioni di grave incuria o degrado nell'area urbana denominata "Garibaldi" o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché a contrastare i fenomeni di illiceità favoriti dal rilevante afflusso di persone;

Considerato che per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza e al fine di tutelare il decoro urbano e la vivibilità nell'area urbana denominata "Garibaldi" si rende indispensabile, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità, porre in essere tutte le azioni al fine di evitare situazioni di pericolo per le persone, assicurare la tutela del decoro urbano, l'igiene pubblica, la quiete pubblica, la vivibilità e la fruizione degli spazi cittadini;

Considerato, altresì, che i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Attesa la necessità di garantire che la fruibilità degli spazi pubblici nell'area urbana denominata "Garibaldi" avvenga nelle condizioni più idonee a salvaguardare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale nonché per la sicurezza generale, con particolare riferimento alle notti tra il venerdì e sabato e tra il sabato e la domenica, vista la relazione tecnica di Arpa Lombardia;

Vista la necessità di provvedere al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con l'applicazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare nell'area urbana



Comune di
Milano

denominata "Garibaldi" la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle fasce serale e notturna;

Visto il Protocollo di Intesa firmato il giorno 03 agosto 2021 tra la Prefettura di Milano, il Comune di Milano, ATS Milano Città Metropolitana, l'Università degli Studi Milano Bicocca, Confcommercio, Confesercenti, l'A.I.S.S. e EPAM finalizzato alla collaborazione per la realizzazione di azioni congiunte a favore dei giovani nell'ambito del divertimento notturno per la prevenzione ed il contrasto dei comportamenti antisociali;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento all'art. 50, comma 7 bis e comma 7 bis 1;
- l'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977;
- il D.Lgs. n. 114/1998;
- la legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n. VIII/6495/2008;
- la Legge 48/2017;
- la Legge 132/2018;
- la legge regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- la Legge 241/90 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana e il Regolamento Comunale d'Igiene;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 22/10/2020 relativa agli indirizzi per la regolazione degli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 883 del 23 luglio 2021 relativa all'approvazione delle linee di indirizzo per la sottoscrizione del Protocollo d'intesa finalizzato alla collaborazione per la realizzazione di azioni congiunte a favore dei giovani nell'ambito del divertimento notturno nelle zone della movida per la prevenzione ed il contrasto dei comportamenti antisociali;

ORDINA

Dalle ore 00.01 del 3 settembre 2021 alle ore 24.00 del 2 ottobre 2021, salvo proroga, i seguenti divieti:

nell'area di Largo La Foppa e di Corso Garibaldi (nel tratto tra Largo La Foppa e Piazza XXV Aprile) nelle notti tra il venerdì e sabato e tra il sabato e la domenica, ovvero nelle giornate prefestive e festive:

1. dalle ore 22.00 alle ore 05.00 è vietato a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani alimentari per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food vendere o cedere a qualsiasi titolo per asporto, anche gratuitamente, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;



Comune di
Milano

2. dalle ore 22.00 alle ore 05.00 è consentito ai pubblici esercizi e alle attività artigianali con vendita assistita la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione esclusivamente all'interno dei locali dei pubblici esercizi o nei plateatici oggetto di concessione con servizio al tavolo, fermo restando il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

ORDINA ALTRESÌ

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00 corrispondente al doppio del minimo perché più favorevole al trasgressore.

Ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis 1 qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento in misura ridotta, può essere disposta l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 00.01 del giorno 3 settembre 2021 fino alle ore 24.00 del giorno 2 ottobre 2021 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
(firmato digitalmente)

